



# COMUNE DI AIRUNO



**Norme tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica**

*Relazione tecnica*

**Luglio 2012**



**Il presente documento è stato elaborato dalla:**

***tecno habitat S.p.A.***

*Via N. Battaglia 22 – 20127 MILANO*

*Tel.: 02-26.148.322 • Fax: 0455-26.145.697 • e-mail: thmi@tecnohabitat.com*

*Via Macon 30 – 23900 LECCO*

*Tel.: 0341-282.08 • fax 0341-287.303 • e-mail: thlc@tecnohabitat.com*

**Coordinamento intervento:**

**ADDIS ing. Vittorio**

(Tecnico Competente in Acustica – Regione Lombardia – D.P.G.R. n° 2574 del 25/06/1997)

**Ne hanno curato la stesura:**

**RIZZI ing. Lorenzo**

(Tecnico Competente in Acustica – Regione Lombardia – D.P.G.R. n° 2125 del gennaio 2008)

**MAUTINO arch. Massimo**



## Sommario

<b>SOMMARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
1.1. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE.....	4
1.1.1. <i>Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)</i> .....	5
1.1.2. <i>Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4 e 6)</i> .....	6
1.2. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE .....	7
1.3. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI .....	8
<b>2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ O DI POLIZIA MUNICIPALE .....</b>	<b>8</b>
2.1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ .....	9
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.....	9
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .....	9
Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili .....	9
Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.....	12
TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO	
SPETTACOLO.....	13
Allegato 1- Cantieri edili .....	16
Allegato 2- Cantieri stradali.....	16
Allegato 3 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento	
per attività rumorosa temporanea.....	17
Allegato 4 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività	
rumorosa temporanea .....	17
Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Domanda di autorizzazione in	
deroga per attività rumorosa.....	18
Allegato 6 - Documentazione di impatto acustico .....	19
Allegato 7 - Richiesta di permesso di costruire .....	22
QUIETE PUBBLICA .....	24
Art. 1 - Inquinamento acustico .....	24
Art. 2 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie.....	24
Art. 3 - Impianto di macchinari .....	25
Art. 4 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	26
Art. 5 - Funzionamento di apparecchiature e uso strumenti musicali nelle abitazioni.....	26
Art. 6 - Rumori nei locali pubblici e privati.....	26
Art. 7 - Uso di strumenti sonori .....	26
Art. 8 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.....	27
Art. 9 - Venditori e suonatori ambulanti.....	27
Art. 10 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie .....	27
Art. 11 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.....	27
Art. 12 - Suono delle campane .....	27
Art. 13 - Sale da ballo, cinema e ritrovi .....	27
Art. 14 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili .....	28



## 1. Premessa

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze in capo a vari soggetti.

Per dare corretta attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica* si forniscono pertanto gli elementi tecnici per la stesura dei Regolamenti comunali contenenti la definizione dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore, suddivisi per zone ed attività, modalità applicative e di sorveglianza, nonché altre indicazioni accessorie.

### 1.1. Obblighi e competenze del Comune

- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico*, assicurando il coordinamento con il *Piano Urbano del Traffico* e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale<sup>1</sup>. Per i Comuni che adottano il *Piano di Risanamento* la prima relazione è allegata al *Piano*; per gli altri Comuni la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/95;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

---

<sup>1</sup> Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale una relazione biennale sullo stato acustico del Comune. Il Consiglio approva la relazione e la trasmette alla Regione e alla Provincia.



- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

### 1.1.1. Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

Lo studio del clima acustico per nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere rumorose (vedi punto e) nell'elenco seguente può essere consegnato in comune tramite una documentazione sostitutiva all'atto di notorietà firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (art. 5 comma 5 della legge 106/2011).

Opere rumorose:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade



locali), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;

- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto delle aree interessate alla realizzazione di tutte le seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

#### **1.1.2. Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4 e 6)**

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

L'art. 4 del DPR 277/2011 rammenta che, rimanendo validi i limiti assoluti e differenziali individuati dal piano di zonizzazione acustica, sono escluse dall'obbligo di presentare una documentazione di impatto acustico le attività a 'bassa rumorosità' elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore e i limiti differenziali, firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e dal titolare dell'attività in cui si dichiarino anche: la classe acustica di riferimento, le fonti di rumore, i ricettori più esposti al rumore.



Per le attività diverse da quelle sopra indicate le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato da un tecnico competente in acustica ambientale e dal titolare dell'attività in cui si dichiarino anche: la classe acustica di riferimento, le fonti di rumore, i ricettori più esposti al rumore.. Qualora superassero i limiti assoluti e/o differenziali è obbligatorio consegnare uno studio previsionale di impatto acustico firmato da tecnico competente in acustica ambientale.

## 1.2. Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture pubbliche

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei *Piani di Risanamento* comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti stessi che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 5% (1,5% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nelle bozze dei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il *Piano di Risanamento* comunale.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo delle priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico che dell'entità della popolazione esposta che del costo dell'intervento,
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione,
- l'individuazione degli interventi.



### **1.3. Obblighi e competenze degli esercenti di insediamenti produttivi**

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico* al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i *Piani di Risanamento* devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96).

Qualora tali *Piani di Risanamento* non vengano presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel *Piano di Zonizzazione* comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto *Piano*.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del *Piano di Risanamento*, da parte delle aziende, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso. Indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che deve accompagnare il suddetto *Piano*, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

## **2. Adeguamento dei Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale**





I Comuni, dovevano, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, adeguare i Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2).

## **2.1. Adeguamento del Regolamento Locale di Igiene e Sanità**

Si propone qui una bozza di Regolamento Locale di Igiene e Sanità.

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### ***Art. 1 - Campo di applicazione***

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

La normativa persegue interessi pubblici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali tra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete.

#### **TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

##### ***Art. 2 - Definizioni***

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale in quanto da ritenersi stabili.

#### **Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili**

##### ***Art. 3 - Impianti ed attrezzature***

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

##### ***Art. 4 - Orari***

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali solamente previa specifica autorizzazione



rilasciata dal comune, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita solamente previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 19.00; nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

### **Art. 5 - Limiti massimi**

Il limite assoluto da non superare per cantieri edili, stradali e attività temporanee che richiedono richiesta di deroga è 70 dBA (LAeq). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Il comune di Airuno richiede quindi una richiesta specifica di autorizzazione che descriva l'impatto acustico dei cantieri edili e stradali (seguendo le indicazioni dell'allegato al dgr 8313/VII del 2002 della regione Lombardia) e dimostri il rispetto degli orari dell'art 4 e dei limiti massimi esplicitati in testa al presente articolo.

Per quanto riguarda i precedenti art. 3, 4 e 5 ci si riferisca a quanto prescritto dall'**art.8 della L.R. n.13/10 – Attività temporanee** riportato di seguito:

1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art.6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel rilascio di cui alle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare:
  - a) i contenuti e le finalità dell'attività;
  - b) la durata dell'attività;
  - c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
  - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
  - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
  - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
  - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:



- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescrizione interessata dalle emissioni sonore.

ed al **punto 5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004** "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"; in particolare nel caso di spettacoli o attività temporanee si ponga particolare attenzione al rumore dovuto al traffico indotto.

5. Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art.4 della legge n.447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo "svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi", si ritiene tuttavia opportuno, che per quanto riguarda le attività di particolare rilevanza acustica, il comune si riservi di richiedere apposita valutazione di impatto acustico, i valori limite di immissione diurni e notturni (qualora ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

Il comune di Airuno richiede quindi una richiesta specifica di autorizzazione che descriva l'impatto acustico delle attività temporanee (seguendo le indicazioni dell'allegato al dgr 8313/VII del 2002 della regione Lombardia) e dimostri il rispetto dei limiti massimi esplicitati in testa al presente articolo.

#### **Art. 6 - Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli artt. precedenti, necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.



## **Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili**

### **Art. 8 - Definizioni**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge previa specifica autorizzazione: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

### **Art. 9 - Localizzazione**

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Inoltre, sempre in merito alle attività stanziali di intrattenimento musicale o karaoke, si evidenzia la nota della prefettura di Lecco prot. n. 2006014286/Area II del 27.11.2006.

Inoltre, in merito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande è opportuno riferirsi alla D.G.R. 23 Gennaio 2008 n.8/6495 (punto 3.1, lettera e), punto 3.2 e punto 11) dettano indicazioni anche in merito all'impatto acustico ed ambientale delle suddette attività.

*punto 3.1: alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:*

*lettera e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11.*

*Punto 11 – Impatto acustico e ambientale*

*11.1 La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.*

*11.2 Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 26 Ottobre 1995 n.447 e del d.p.c.m. 14 Novembre 1997.*

*11.3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art.51 della legge 16 Gennaio 2003 n.3.*

Le tipologie di attività, gli orari e i livelli massimi in facciata sono indicati negli articoli 5 e 8.

Si rammenta che tutte le attività dovranno rispettare i limiti assoluti e differenziali del piano di zonizzazione acustica comunale che richiama il DPCM 14/11/97, altrimenti necessiteranno di specifica



autorizzazione in deroga, in tal caso è necessario presentare con la richiesta di deroga una relazione di impatto acustico conforme al DGR 8313/VII del 2002 che dimostri il rispetto dei limiti all'art. 5.

Le attività non rumorose potranno avvalersi del meccanismo di autocertificazione citato dal DPR 227/2011 con firma da parte di un tecnico competente in acustica ambientale e del richiedente, le attività nell'allegato B di tale decreto potranno esimersi dal presentare documentazione se non avranno impianti musicali o eventi musicali e rispetteranno i limiti della zonizzazione acustica comunale.

### **TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO**

#### ***Art. 10 – Strutture per il tempo libero e lo spettacolo***

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. n° 215 del 16 aprile 1999.

Qualora superino il limite massimo di avventori previsti dalla nota della prefettura di Lecco prot. n. 2006014286/Area II del 27.11.2006 è obbligatoria l'autorizzazione della commissione Pubblico Spettacolo.

#### ***Art. 11 – Documentazione previsionale di impatto acustico***

La domanda per il rilascio del permesso di costruire/denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo (vedi punto 1.1.2) deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso con l'obbligo di rispettare i limiti del DPCM 14/11/97 specificati dal piano di zonizzazione acustica e le possibilità di autocertificazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale con firma anche del richiedente specificate dal DPR 227/2011.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda per il rilascio del permesso di costruire/denuncia di inizio attività, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio, ovvero l'efficacia, del provvedimento di assenso edilizio per le attività potenzialmente rumorose è subordinato al parere da richiedersi agli Organi preposti al controllo (ARPA).

La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico, e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta a norma dell'art. 25, comma 1° del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti



dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

La certificazione di collaudo è sottoscritta dal tecnico redattore della documentazione di impatto acustico.

Inoltre è necessario riferirsi alla **DGR n.VII/8313 del 08.03.2002** (BURL n.12 del 18.03.2002).

Tale documentazione deve essere redatta in tutti i casi indicati all'art.8 comma 3 della L.Q. n.447/95 in particolar modo quanto indicato all'art.3 comma 2 del DPR 459/98 e all'art.8 comma 1 del DPR n.142/2004.

Per piccole opere edilizie e di ristrutturazione interne la Documentazione di documentazione di impatto acustico può essere sostituita da una autocertificazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

#### **Art. 12 – 13. Cancellati**

### **TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

#### **Art. 14– Sorgenti sonore particolari**

##### **Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

##### **Altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli, per la pubblicità o le comunicazioni foniche, è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30 fuori dai centri abitati.

Nei centri abitati l'uso di altoparlanti su veicoli, per la pubblicità o le comunicazioni foniche, è consentito dalle 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni feriali ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12. Per tutti i particolari in materia fare riferimento all'art.59 del Codice della Strada

##### **Cannoncini antistorno**



In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

Posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze; ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;

- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti.

In caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

### **Segnalatori di apertura e chiusura cancelli cimiteri comunali.**

Dato che questi elementi sono necessari per la sicurezza e per avisare la chiusura dei cimiteri al pubblico l'avviso acustico è sempre consentito al momento degli orari di apertura e chiusura. Per queste sorgenti sonore non si applica il criterio differenziale.



## **TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 - Sanzioni**

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in materia di inottemperanza alle norme regolamentari si rimanda alle leggi vigenti in materia.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa dopo presentazione di un progetto di bonifica acustica e suo collaudo da parte di un tecnico competente in acustica ambientale.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste.

### **Art. 16 - Misurazioni e controlli**

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite secondo il D.M. 16 marzo 1998.

L'attività di controllo è demandata agli Organi preposti.

### **Art. 17 – Abrogazione di norme**

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni relative alla stessa materia contenute in precedenti, o altri, Regolamenti locali.

## **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

### **Allegato 1- Cantieri edili**

*(testo da inserire nei permessi di costruire/D.I.A.)*

Vedi artt. 4-5.

### **Allegato 2- Cantieri stradali**

*(testo da inserire nei permessi di costruire/DIA per lavori in sede stradale)*

Vedi artt. 4-5.





### **Allegato 3 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea**

allegato 3  
(cantieri edili, stradali o assimilabili)  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Carta legale  
o marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
AIRUNO (LC)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale: \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga agli orari e ai limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede. data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

### **Allegato 4 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea**

allegato 4  
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA



Carta legale  
o marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
AIRUNO (LC)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Programma dettagliato delle attività previste dalla manifestazione.
- 2) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 3) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa**

allegato 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

Carta legale  
o marca da  
bollo

AL SINDACO  
DEL COMUNE DI  
AIRUNO (LC)



Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione

per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Programma dettagliato delle attività previste dalla manifestazione.
- 2) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 3) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95), sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

### Allegato 6 - Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica secondo la legge n°447/1995, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

E' fatto obbligo a tutte le attività di rispettare i limiti del piano di zonizzazione acustica del territorio di Airuno che rispetta il DPCM 14/11/97.

Il DPR 227/2011 permette alle attività nell'allegato B di non consegnare una relazione previsionale qualora non abbiano impianti audio o eventi musicali al loro interno. Nel caso l'attività abbia impianti audio o eventi musicali, ovvero sia poco rumorosa (rispetti i limiti del piano di zonizzazione acustica) è



consentita una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e dal richiedente (si veda in fondo alla presente i punti che devono contenere queste autocertificazioni).

Qualora l'attività abbia un potenziale di superamento dei limiti assoluti e differenziali è fatto obbligo consegnare una relazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale che espliciti:

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
  1. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
  2. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
  3. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.



9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Inoltre è necessario riferirsi alla **DGR n.VII/8313 del 08.03.2002** (BURL n.12 del 18.03.2002).

Tale documentazione deve essere redatta in tutti i casi indicati all'art.8 comma 3 della L.Q. n.447/95.

### **Appendice**

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:200) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Per attività che rispettano i limiti del piano di zonizzazione acustica del comune di Airuno, il documento sostitutivo di atto notorio, firmato dal tecnico competente incaricato e dal titolare dell'attività, deve dichiarare almeno:

- Dati e firma del titolare dell'attività;
- Dati e firma del tecnico competente incaricato di verificare l'impatto acustico dell'attività;
- Tipologia di attività
- Posizionamento dell'attività e classe acustica secondo il PdZ comunale;
- Tipologie di sorgenti/attività potenzialmente rumorose interne ed esterne
- Aree limitrofe all'esercizio per un raggio di 200 m, classe acustica e ricettori più vicini;



- Interventi messi in opera e modalità operative concordate per l'attenuazione del rumore.
- Dichiarazione del rispetto dei limiti assoluti e differenziali per le zone limitrofe all'attività.

### **Allegato 7 - Richiesta di permesso di costruire**

Il sottoscritto, ( titolare / Legale rappresentante ) della Ditta .....

con riferimento alla domanda di Permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) de (l'edificio / gli edifici) situati in via ..... al civico n. ....

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Classificazione Acustica del Territorio di Airuno e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe .....,
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 5/12/97);



- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.

A riguardo allega una specifica relazione sul clima acustico e una sui requisiti acustici passivi redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95).

Se l'edificio è a uso residenziale: al posto della relazione sul clima acustico allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata da tecnico competente in acustica ambientale come permesso dalla legge 106/2011.



### **2.1.1. Adeguamento del Regolamento di Polizia Municipale**

Si propone qui una bozza di Regolamento di Polizia Municipale per la parte attinente alla Quietè Pubblica, che comprende anche l'aspetto dell'inquinamento acustico.

#### **QUIETE PUBBLICA**

##### **Art. 1 - Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

##### **Art. 2 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino,

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.



Infine, tutto ciò che ricade nella voce "Esercizio dei mestieri, arti ed industrie", sia redatto secondo le specifiche leggi vigenti.

### **Art. 3 - Impianto di macchinari**

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda di autorizzazione specifica, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione,

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatiteli nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrale e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Infine, tutto ciò che ricade nella voce "Impianto di macchinari", sia redatto secondo le specifiche leggi vigenti.

#### **Art. 4 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risaltino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

#### **Art. 5 - Funzionamento di apparecchiature e uso strumenti musicali nelle abitazioni**

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore di limitata entità tali da non arrecare disturbo al vicinato. In particolare lo studio di strumenti musicali è consentito dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 20,00 .in deroga al limite differenziale ma non a quelli assoluti, per questi ultimi si farà riferimento al tempo di riferimento TR.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

#### **Art. 6 - Rumori nei locali pubblici e privati**

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

#### **Art. 7 - Uso di strumenti sonori**

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

## **Art. 8 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

Dalle ore 7,00 alle ore 19,00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Sono vietati al di fuori di questi orari.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

## **Art. 9 - Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

## **Art. 10 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

## **Art. 11 - Cancellato**

## **Art. 12 - Suono delle campane**

Le campane delle chiese non sono soggette al rispetto del limite differenziale di immissione (art. 4 del DPCM 14/11/97) ma, se considerate sorgenti fisse, devono rispettare i limiti di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 14/11/97 stesso e valutati su Tr.

Il suono delle campane è inibito dalle ore 23.00 alle ore 6.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai tradizionali riti religiosi.

## **Art. 13 - Sale da ballo, cinema e ritrovi**

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Infine, tutto ciò che ricade nella voce "Sale da ballo, cinema e ritrovi", sia redatto secondo le specifiche leggi vigenti.

Si rammenta che l'autorizzazione alla realizzazione di un locale di pubblico spettacolo e trattenimenti vari presuppone l'approvazione del relativo progetto ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. che è di competenza della commissione provinciale o comunale di vigilanza.

## **Art. 14 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili**

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;
- b) al pomeriggio dopo le ore 15,00 e non oltre le ore 20,00

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Per quanto riguarda il rumore derivante da suono di campane richiamiamo i seguenti:

- Circolare n°33 del 13.05.2000
- Decreto arcivescovile 25 Novembre 2004
- Legge regionale (Regione Lombardia) n.13 del 10 Agosto 2001